Comune di Vaprio d'Adda
Provincia di Milano

Polizia Locale

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA - Prov. di MILANO -

Allegato alla delibera CC
N° 15 del 27 APR. 2012

REGOLAMENTO

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Testo approvato dal Consiglio Comunale il 27.04.2012 con delibera n. 15

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART.	OGGETTO	PAG.
1	Istituzione Corpo di Polizia Locale	*3*
2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	*4*
3	Principi organizzativi del servizio	*4*
4	Funzioni degli appartenenti al Corpo	*4*
5	Prestazioni degli appartenenti al Corpo	*4*
6	Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione	*5*
7	Ordinamento strutturale del Corpo	*6*

TITOLO II
ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART.	OGGETTO	PAG.
8	Organico del Corpo	*7*
9	Rapporto gerarchico	*7*
10	Attribuzioni del Comandante	*8*
11	Attribuzioni del Vice Comandante	*9*
12	Attribuzioni degli Ufficiali	*10*
13	Compiti dei Sottufficiali	*10*
14	Compiti degli Agenti di Polizia Locale e degli Agenti Istruttori di Polizia Locale	*11*
15	Qualifiche degli appartenenti al Corpo	*12*

TITOLO III
ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

ART.	OGGETTO	PAG.
16	Modalità di accesso al Corpo	*13*
17	Nomina in ruolo	*13*
18	Recepimento normativa regionale	*14*

TITOLO IV
UNIFORME E DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART.	OGGETTO	PAG.
19	Uniformi	*15*
20	Gradi e distintivi	*15*
21	Strumenti e mezzi in dotazione	*16*
22	Servizio in uniforme ed eccezioni	*16*
23	Tessera di servizio	*16*
24	Patente di servizio	*17*
25	Strumenti di autotutela	*17*
26	Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela	*17*
27	Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela	*17*

TITOLO V
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART.	OGGETTO	PAG.
28	Finalità generali dei servizi	*18*

29	Servizi stradali appiedati	*18*
30	Servizi a bordo di veicoli	*18*
31	Collegamento	*19*
32	Servizi di pronto intervento	*19*
33	Servizi interni	*20*
34	Obbligo di intervento e rapporto	*20*
35	Ordine di servizio	*21*
36	Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione	*21*
37	Servizi presso altre Amministrazioni	*22*
38	Servizi effettuati per conto di privati	*22*
39	Efficacia dei servizi	*22*

TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.	OGGETTO	PAG.
40	Assegnazione ed impiego del personale	*24*
41	Guida dei veicoli ed uso di strumenti	*24*
42	Richieste di congedo ordinario – Prestazioni straordinarie – Permessi – Recuperi	*24*
43	Prolungamento del servizio – Rientro in servizio	*25*
44	Mobilitazione dei servizi	*25*
45	Reperibilità degli appartenenti al Corpo	*26*

TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO

ART.	OGGETTO	PAG.
46	Norme generali: doveri	*27*
47	Cura dell'uniforme e della persona	*27*
48	Orario e posto di servizio	*28*
49	Rapporti interni di servizio	*28*
50	Comportamento in pubblico	*28*
51	Saluto	*29*
52	Cambiamento di residenza	*29*
53	Segreto d'ufficio e riservatezza	*29*
54	Procedimenti amministrativi	*30*

TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART.	OGGETTO	PAG.
55	Norme disciplinari	*31*
56	Comunicazione in caso di assenza dal servizio	*31*
57	Accertamenti sanitari	*31*
58	Ricompense e segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo	*31*
59	Anniversario dell'istituzione del Corpo	*32*

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.	OGGETTO	PAG.
60	Rinvio alle disposizioni generali e abrogazioni	*33*
61	Recepimento normative specifiche	*33*

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1

Istituzione Corpo di Polizia Locale

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " *Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*" e della Legge Regionale della Regione Lombardia n. 04/03 " *Riordino e riforma della disciplina Regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana*" assumendo altresì carattere di specialità ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ex art. 35 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

2. Il presente regolamento è altresì in attuazione delle sotto elencate normative e successive integrazioni e/o modificazioni:

   - Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4;
   - Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 8;
   - Regolamento regionale 14 marzo 2003 n. 3;
   - Regolamento regionale 13 luglio 2004 n. 3;
   - Regolamento regionale 13 luglio 2004 n. 4;
   - Regolamento regionale 16 Luglio 2003 n. 13;
   - Decreto Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n. 145;
   - Legge 7 marzo 1986 n. 65;
   - Deliberazione Giunta Regionale 3 dicembre 2004 n. 7/19719;
   - Deliberazione Giunta Regionale 3 dicembre 2004 n. 7/19720;
   - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2003;
   - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2003;
   - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 marzo 2004;
   - Regolamento Regionale 4 aprile 2008 n. 1;

3. Per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, con il presente regolamento, è organizzato il servizio di Polizia Locale.

4. Ai sensi delle sopra indicate normative, è istituito fra i Comuni di Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda e Trezzano Rosa il "Corpo Intercomunale di Polizia Locale Martesana Est".

ART. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. Al Corpo di Polizia Locale, sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui designato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e degli artt. 9 e 10 delle Legge Regionale 04/03.

2. Al Sindaco, o ad un Assessore da lui designato, compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al Comandante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze di un responsabile di diverso settore amministrativo.

4. Il Comando del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.

ART. 3

Principi organizzativi del servizio

1. L'Amministrazione Comunale assicura che il Corpo di Polizia Locale sia organizzato con modalità tali da garantirne l'autonomia, l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

ART. 4

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

2. In particolare espletano in ordine prioritario:

   - Funzioni di Polizia Amministrativa;
   - Funzioni di Polizia Giudiziaria;
   - Funzioni di Polizia Stradale;
   - Funzioni di pubblica Sicurezza;

ART. 5

Prestazioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale si suddividono in:

   - Agenti.

- Agenti Istruttori.
- Sottufficiali (Specialisti di Vigilanza)
- Ufficiali.
- Vice Comandante.
- Comandante

2. Le prestazioni degli operatori di Polizia Locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'Ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

3. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'Autorità Giudiziaria come Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili per gli atti compiuti in difformità.

4. Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelle espressamente previsti dalla legge.

5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere in alcun modo utilizzati per compiere servizi e mansioni di livello inferiore rispetto a quello previsto dal proprio ordinamento e dalla propria qualifica professionale al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs 165/01.

6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere utilizzati per il trasporto di gonfaloni o simili secondo le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno Amministrazione Civile n. 159000/1bis/75 ma esclusivamente per servizio di scorta;

ART. 6

Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione

1. La Polizia Locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e dell'ordinato vivere civile.

2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'Autorità Locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi, previdenziali.

3. Il Comandante autorizza con atto scritto i subordinati a compiere i servizi di cui al Comma 2.

4. Il Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente, autorizza con atto scritto il Comandante a compiere i servizi di cui al Comma 2.

5. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

ART. 7

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del settore della Polizia Locale, è costituito da un Ufficio Amministrativo di direzione e di coordinamento, coordinato dal Comandante, e da un Ufficio tecnico-operativo anch'esso coordinato dal Comandante.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 8

Organico del Corpo

1. L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall' art. 7 comma II della Legge quadro del 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale n. 04/03 e alle norme del vigente Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 9

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.

2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

4. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è determinato dai gradi ricoperti dagli appartenenti, come definiti dall'apposito regolamento regionale, e a parità di grado, dall'anzianità di servizio.

5. In caso di assenza temporanea del Comandante, salvo diversa disposizione, per la gestione ordinaria del servizio, lo stesso è sostituito dal Responsabile operativo del Turno, appositamente individuato con atto proprio del Comandante, ovvero dal sottoposto con il grado più elevato presente in servizio. A parità di grado la sostituzione compete al più anziano in servizio nel grado stesso. La stessa disposizione vige anche in caso di mancata copertura delle figure professionali cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento. Il sostituto non acquisisce titolarità di posizione organizzativa.

6. Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli Agenti, senza la presenza del Responsabile del turno, salvo diversa disposizione del Comandante, al più anziano in grado compete la direzione operativa della stessa, nei limiti delle competenze attribuite.

7. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo nel grado di appartenenza nelle stesso Ente.

8. In caso di pari anzianità nel medesimo grado si considera l'anzianità di servizio nei gradi inferiori nello stesso Ente.

9. Per il personale che accede al Corpo di Polizia Locale mediante l'istituto della mobilità o concorso, non è considerata anzianità di servizio quella maturata per servizio continuativo svolto nel Corpo o Servizio di Polizia Locale di provenienza.

ART. 10

Attribuzioni del Comandante

1. Il titolare di posizione organizzativa del Settore Polizia Locale del Comune di Vaprio d'Adda è il Comandante del Corpo di Polizia Locale ed assume verso il Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente, la piena responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 04/03, il Comandante del Corpo di Polizia Locale assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale

3. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta di sovrintendere all'esecuzione dei servizi interni ed esterni ed ha il compito di:

   - Emanare le direttive e gli ordini di servizio e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione.
   - Disporre, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale.
   - Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione.
   - Mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative.
   - Rappresentare il Comando di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
   - Guidare gli Agenti, fra i quali distribuisce gli incarichi e le mansioni.
   - Curare che i risultati del lavoro corrispondano alle direttive ricevute.
   - Controllare particolarmente il comportamento dei subordinati, espletando ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali;
   - Rispondere al Sindaco, o a chi lo sostituisce legalmente, dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
   - Vigilare sulle attività commerciali ed esercizi pubblici;
   - E' delegato dal Sindaco, con facoltà di sub delega ad altro operatore di Polizia appartenente al Corpo, a rappresentare l'Amministrazione Comunale nei giudizi di opposizione ex art. 22 della Legge 689/81, sui verbali di contestazione e accertamento, elevati dagli appartenenti al Corpo di P.L. per violazioni dagli stessi accertati in materia di C.d.S.;
   - Emanare, con possibilità di delega, gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
   - Partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
   - Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
   - Nomina i Responsabili Operativi dei Turni;

- Curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- Curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale del Corpo;
- Sovrintendere al coordinamento della Protezione Civile Locale in assenza del Sindaco;
- Partecipa, con possibilità di delega, alle commissioni comunali per gli Esercizi Pubblici, Parrucchieri e barbieri e affini;
- Il Comandante con proprio provvedimento può nominare un Ufficiale (od in assenza di tale figura vige l'anzianità di servizio tra gli Agenti), tra quelli effettivamente presenti in servizio, per rivestire la funzione di Vice Comandante; il provvedimento di nomina è temporalmente limitato e comunque non può eccedere la durata dell'incarico di posizione organizzativa conferito dal Sindaco al Comandante;
- Il Comandante, con proprio atto motivato, può procedere al ritiro temporaneo dell'arma d'ordinanza in dotazione al personale;
- Le armi devono essere sempre ritirate nei casi di malattia grave prolungata o nel caso di assenza continuativa dal servizio superiore a quarantacinque giorni;

ART. 11

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante viene individuato dal Comandante fra gli Ufficiali effettivamente presenti in servizio.

2. Nel caso di temporanea assenza in organico di Ufficiali, può essere dal Comandante conferito temporaneo incarico ad un Agente presente in organico nelle modalità indicate dall'art. 9 comma 5 del presente regolamento.

3. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce, nelle forme previste dall'art. 10, in caso di assenza o impedimento.

4. In particolare dovrà controllare l'efficienza del Corpo al fine dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione così come disposto dal Comandante, in modo che siano assicurate le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi e dell'unità dell'azione amministrativa del Corpo medesimo.

5. Al Vice Comandante spetta in particolare:

   - La direzione della Segreteria e della Sala Operativa del Corpo;
   - La sovrintendenza delle procedure sanzionatorie e di notifica degli atti giudiziari;
   - La tenuta dei registri del corpo (armi, verbali, atti giudiziari, beni etc...)
   - La predisposizione degli ordini di servizio;
   - La tenuta del brogliaccio del Corpo, in cui vengono annotati quotidianamente gli interventi effettuati e le segnalazioni pervenute alla Sala Operativa;
   - Il controllo ed il visto periodico del libretto di servizio dei veicoli del Corpo;
   - La custodia dei mezzi e dei materiali sequestrati ed ogni altro adempimento connesso e derivante dal sequestro;
   - La programmazione del piano ferie del personale e del monte ore straordinario per il servizio;
   - La gestione dei corsi di aggiornamento;

- La gestione dei servizi di scorta e di vigilanza agli organi e al patrimonio comunale.

ART. 12

Attribuzioni degli Ufficiali

1. L'Ufficiale di Polizia Locale, oltre a quanto indicato nel relativo profilo professionale approvato dall'Ente, è in genere responsabile dell'unità cui è preposto, rivestendo a tal fine la qualità di responsabile dei procedimenti che in essa vengono trattati, coadiuva il Comandante ed il Vice Comandante nelle sue attribuzioni. Svolge funzioni di coordinamento del reparto od ufficio cui è assegnato e fornisce l'assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio anche mediante emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere.

2. Di sua iniziativa adotta provvedimenti urgenti che ritenga utili per la migliore realizzazione del servizio, informando il Comandante o il suo superiore gerarchico in quel momento. Cura l'istruzione del personale secondo le direttive dell'Amministrazione e del Comando e assicura l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori.

3. Esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici, istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi.

ART. 13

Compiti dei sottufficiali

1. I sottufficiali in aggiunta a quanto indicato nel relativo professionale approvato dall'Ente, sono addetti:

    - Sono addetti al Coordinamento e Controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore e dei volontari di cui all'art. 17 Commi 2 e 3, ai quali forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
    - Curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato.
    - Redigono relazioni ed atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
    - Svolgono attività amministrativa all'interno del Comando di gestione atti in relazione al proprio livello professionale.
    - Istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazioni di dati e attività di studio.
    - Espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante, o superiore gerarchico, nell'ambito dei compiti istituzionali e del loro profilo professionale.

ART. 14

Compiti degli Agenti di Polizia Locale e degli Agenti Istruttori di Polizia Locale

1. Gli Agenti di Polizia Locale, oltre a quanto indicato nel relativo profilo professionale approvato dall'Ente, espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto che rientrano nelle loro competenze.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi. In particolare gli Agenti devono:

   - Svolgere i servizi di Polizia Stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di Agente di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
   - Esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia urbana;
   - Vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene, la salute pubblica e l' integrità ambientale;
   - Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
   - Partecipare alle operazioni di protezione civile;
   - Assolvere i compiti di informazione di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali:
   - Svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
   - Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
   - Accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
   - Fornire notizie indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
   - Vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
   - Vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
   - Impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata.
   - Svolgono attività amministrativa all'interno del Comando di gestione atti in relazione al proprio livello professionale ed alle disposizioni impartite dal Comandante o suo delegato..
   - La figura dell'Agente Istruttore di Polizia Locale, prevista dall'art. 2, comma 3° del Regolamento Regionale 14 marzo 2003, n. 3, non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri Agenti e la sua qualifica costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato.

ART. 15

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nei limiti delle propri attribuzioni a norma dell'art. 5 della Legge 5 marzo 1986 n. 65, esercitano anche:

   - Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e agli Addetti al Coordinamento e Controllo, ai sensi dell'art. 57 del C.P..
   - Servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 285/92;
   - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86 e dell'art. 14 della Legge regionale 04/03;
   - La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art 5 della Legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

ART. 16

Modalità di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, si applicano ad integrazione di esse le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

   - Possesso della patente di guida di categoria "B", se richiesta anche "A" o superiore, con l'obbligo della guida dei "veicoli in dotazione al Corpo";
   - Idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.
   - I titoli di studio e/o i requisiti per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.
   - Disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura, compresa quella di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, nonché l'incondizionata disponibilità all'uso di tutte le strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo.
   - Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Vaprio d'Adda prestano il proprio servizio in forma armata in via continuativa. Si richiama pertanto, in relazione alle mansioni e funzioni di polizia amministrativa, polizia locale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza che prevedono per il singolo Agente di Polizia Locale il porto delle armi in dotazione al Corpo, il divieto stabilito dall'art. 15, comma 7, delle Legge 230/1998, per coloro che siano stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per gli impieghi che comportino l'uso delle armi.

ART. 17

Nomina in ruolo

1. I vincitori dei concorsi per posti di Ufficiale, Sottufficiale e Agente di Polizia Locale sono tenuti a frequentare, (art. 39 e art. 40 Legge Regionale 04/03) specifici corsi di qualificazione professionale per Ufficiali e Sottufficiali e formazione di base per gli Agenti. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.

2. Per l'espletamento dell'esclusivo Servizio di Polizia stradale, con gli obblighi ed i limiti di Legge, è possibile avvalersi della collaborazione degli ausiliari del traffico (di cui all'art. 12 del D.Lgs 285/92), così come disciplinato dall'art. 17 commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997 n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il servizio di Polizia Locale può altresì avvalersi di volontari di provata capacità e volontà per servizi di assistenza attraversamento pedonale.

ART. 18

Recepimento normativa regionale

1. Per quanto non presente in questo titolo si recepisce interamente quanto riportato nel titolo VII della Legge Regionale 04/03 dall' art. 37 all'art. 41.

TITOLO IV

UNIFORMI E DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 19

Uniformi

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

2. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della norma di cui all'art. 17 della L.R.. n. 04/03, del collegato Regolamento Regionale 4 aprile 2008 e dall'art. 6 della Legge Quadro n. 65/86.

3. Le eventuali variazioni nella foggia dell'uniforme sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, dalle variazioni od integrazioni del regolamento Regionale sopra indicato e sono di conseguenza automaticamente recepite ai fini del presente Regolamento.

4. Il Comandante determina con proprio la quantità ed i periodi delle forniture, nonché le modalità, la tipologia ed i tempi con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

5. Per particolari servizi di rappresentanza e di scorta ai gonfaloni potrà essere adottata l'alta uniforme.

6. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART. 20

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la loro rappresentazione sulle uniformi, conformemente al Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3, dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 2 e dall'art. 6 delle Legge quadro n° 65/86.

2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

ART. 21

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità del Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n. 8, dell'art. 16 della Legge Regionale n° 04/03, dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 4 e dall' art. 6 della Legge n° 65/86.

2. Secondo le disposizioni del Decreto delle Infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003 così come modificato dal Decreto 11 aprile 2003 e dal Decreto 16 marzo 2004, e successive integrazioni e modifiche, gli autoveicoli per uso speciale della Polizia Locale sono utilizzati esclusivamente dal personale appartenente al servizio.

3. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

4. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

5. E' fatto divieto l'ingresso agli Uffici di Polizia Locale a personale non appartenente al Corpo senza che al proprio interno non sia presente almeno un appartenente al Corpo.

ART. 22

Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi d'istituto in uniforme.

2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile con autorizzazione del Comandante.

3. Il Comandante può svolgere servizio in abiti civili.

ART 23

Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione Comunale che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma.

2. La tessera deve essere quella predisposta dall'art. 9 del Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo comandati in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera suindicata e la stessa deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

ART. 24

Patente di servizio

1. Secondo il disposto dall'art. 139 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 agli appartenenti alla Polizia Locale , già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento dei compiti di polizia stradale è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di competenza.

ART. 25

Strumenti di autotutela

1. Al fine di tutelare per quanto possibile l'incolumità degli appartenete alla Polizia Locale, è stabilita l'assegnazione degli strumenti di autotutela (spray irritante e bastone estensibile) così come stabilito dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 3 in attuazione dell'art. 19 comma 1, lettera f) della Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 e successive integrazioni e/o modificazioni.

ART. 26

Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

1. Il Comandante provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

ART. 27

Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

1. Gli strumenti di autotutela vengono assegnati dal Comandante agli addetti successivamente alla frequentazione da parte degli stessi di specifico corso, con esito positivo, svolto nell'ambito del programma formativo regionale secondo le modalità ed i termini disposti dagli artt. 6,7 e 8 del Regolamento Regionale 13 Luglio 2004 n. 3.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 28

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto cui all'art. 4, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopraindicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere in conformità con i contratti nazionali di lavoro.

ART. 29

Servizi stradali appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità cui all'articolo precedente sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti e nell'ambito delle proprie competenze professionali e di mansionario.

2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione stradale, i servizi si distinguono come segue:

   - Regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
   - Presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
   - Servizio mobile lungo un itinerario;
   - Servizi viabilistici alle scuole ed ai funerali;
   - Servizi di ordine, rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti;

ART. 30

Servizi a bordo di veicoli

1. Tutti gli addetti al Corpo possono essere adibiti alla guida di veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.

2. I veicoli contrassegnati con la scritta Polizia Locale e dotati di accessori supplementari di pronto soccorso (sirena e lunotti), devono essere condotti esclusivamente dal personale della Polizia Locale così come all'art. 21/2^ comma del presente Regolamento.

3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione al Comandante.

4. Al fine di non pregiudicare la sicurezza di ogni singolo operatore, e di non ledere l'immagine di efficienza ed efficacia del Corpo, i servizi di controllo e fermo dei veicoli dovranno, di norma, essere svolti da almeno n. 02 Agenti.

ART. 31

Collegamento

1. I servizi esterni sono collegati con apparecchi radiomobili o radiotelefoni alla centrale di Polizia Locale.

2. Gli Agenti devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla centrale.

3. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 32

Servizio di Pronto Intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando;

2. Codesti servizi hanno il compito di attivarsi in località indicate e secondo le istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio;

3. Al fine di non pregiudicare la sicurezza di ogni singolo Operatore, e di non ledere l'immagine di efficienza e di efficacia del Corpo e dell'Amministrazione Comunale, non è previsto servizio di Pronto Intervento qualora in servizio sia presente un singolo Agente di Polizia Locale.

4. Detto servizio è effettuato esclusivamente qualora vi siano in servizio almeno due Agenti di Polizia Locale.

5. E' fatto salvo l'obbligo di ogni singolo Agente di adoperarsi affinché venga trasmessa l'urgenza e la richiesta di intervento alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

6. E' possibile al singolo Agente in servizio intervenire in caso di emergenza a supporto di altre forze di Polizia nell'ambito delle proprie attribuzioni d'istituto.

ART. 33

Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o compiti burocratici di natura impiegatizia:

   - Ai servizi interni di istituto è addetto esclusivamente personale addetto al Corpo;

   - Il piantone o l'addetto alla centrale non deve in nessuno caso abbandonare la propria postazione se non autorizzato da superiore gerarchico.

   - Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale in conformità all'ordinamento interno dell'Ente.

ART. 34

Obbligo di intervento e rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di attivarsi per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto qualora sussistano le condizioni cui al presente Titolo del presente regolamento.

2. L'operatore ha in ogni caso l'obbligo di coordinare la chiamata di altre Forze dell'ordine o dei mezzi di soccorso.

3. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

4. Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

5. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi (art. 32), l'Agente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia coordinando in ogni caso.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'Agente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui agli artt. precedenti, tutti gli Agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 35

Ordine di servizio

1. Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 delle Legge n° 65/86, dispone gli ordini di servizio, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione all'inizio del proprio turno dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate e dalle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, operative e temporali. Sono fatti salvi interventi di urgenza, di soccorso e di ordine pubblico non preventivabili e, successivamente dimostrati.

4. Le competenze amministrative assegnate ad ogni singolo Agente nell'ordine di servizio devono essere svolte secondo le disposizioni e gli orari riportati e non possono essere sovrapposte o invertite senza autorizzazione.

5. La vigilanza alle scuole, se non delegata ad altri soggetti, deve essere svolta, per ogni plesso scolastico, da un solo Agente fatte salve particolari disposizioni valutate di concerto con il Comandante o previste nell'ordine di servizio.

6. Non è concesso l'abbandono dell'ufficio o del luogo indicato nell'ordine di servizio senza adeguata motivazione o autorizzazione da parte di un superiore gerarchico.

7. Qualora all'interno del servizio sia individuato personale Amministrativo non avente status di appartenente alla Polizia Locale adibito all'apertura dell'ufficio al pubblico, in caso di assenza dal servizio dello stesso, dovrà essere in ogni caso garantito da parte degli Agenti, anche in assenza di ordine di servizio, il regolare ricevimento dell'utenza.

ART. 36

Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

1. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 comma II della legge n° 65/86.

ART. 37

Servizi presso altre Amministrazioni

1. Ai sensi dell'art. 4 comma IV della Legge n° 65/86, dell'art. 15 comma 2° della Legge Regionale n° 04/03, gli appartenenti al Corpo, possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate e regolarmente autorizzate.

2. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con apposita convenzione e secondo le modalità in esse previste.

3. In case di urgenza per motivi di soccorso, a seguito di calamità e/o disastri, il distaccamento può essere deciso con atto del Comandante, previa autorizzazione, anche verbale, del Sindaco.

4. Tale disciplina in caso di urgenza si applica anche alle missioni esterne volte a rinforzare in via temporanea altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, nel rispetto delle norme vigenti.

5. Il Comandante è autorizzato a gestire direttamente i servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

ART. 38

Servizi effettuati per conto di privati

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e cittadini.

2. Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

3. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

4. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario, se dovuto, giuste le disposizioni del vigente CCNL o dal contratto d'Ente se più favorevole.

ART. 39

Efficacia dei servizi

1. Il Comandante della Polizia Locale, informa periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 28, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 40

Assegnazione ed impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con atto datoriale del Comandante o suo delegato.

ART. 41

Guida dei veicoli ed uso di strumenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale sono tenuti alla guida degli automezzi e all'uso degli strumenti in dotazione al Corpo così come disposto dagli artt. 21 e 30 del presente regolamento.

2. I mezzi di trasporto e gli strumenti in dotazione non possono essere usati che per ragioni di servizio e in circostanze in cui ne sia giustificato l'impiego.

ART. 42

Richieste di ferie - Prestazioni straordinarie – Permessi - Recuperi

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, le richieste di ferie dovranno essere proposte al Comandante almeno cinque giorni prima del loro inizio e non oltre 15 giorni prima e dovranno riportare il visto del proprio Responsabile Operativo. Astraggono da quanto sopra indicato le richieste di ferie motivate da esigenze personali che rivestano carattere di necessità ed urgenza o da gravi motivi familiari. Tali ultime richieste dovranno essere proposte al Comandante od, in caso di sua precaria assenza, al suo Vicario. In tali straordinarie evenienze è ammessa la richiesta orale, da sanarsi immediatamente all'atto del rientro in servizio del personale interessato. Il Comandante o l'Ufficiale incaricato della redazione del servizio, ai fini della stesura del piano ferie estivo od in concomitanza con le festività natalizie, di fine anno e pasquali, potranno sempre richiedere la presentazione anticipata, fissandone un termine, per le proposte di ferie da fruire in tali periodi.

2. Le ferie annuali, di norma, dovranno esaurirsi entro il 31.12 dello stesso anno.

3. La richiesta ferie dovrà essere impostata nei termini di una presenza per turno di almeno il 50% degli operatori di Polizia in organico in grado di garantire una continuazione del servizio. Ogni richiesta ferie dovrà riportare il visto del proprio Responsabile Operativo di Turno se individuato. Ogni altra situazione dovrà essere concordata con il Comandante.

4. La richiesta di cambio turno a fronte di necessità personali è, di norma, sempre autorizzata. L'Agente che necessita il cambio turno deve necessariamente essere sostituito da un altro Agente. L'accordo può essere di natura interpersonale fra i vari Agenti. Della modifica del

turno viene data comunicazione per iscritto o verbale al Comandante da parte del Responsabile Operativo nel cui turno è richiesta la modifica.

5. I permessi a recupero dovranno essere fruiti, salvo diversi accordi, entro i termini contrattuali dall'avvenuta prestazione aggiuntiva. Gli stessi devono necessariamente essere preventivamente autorizzati e concordati con il Comandante.

6. Fatte salve gravi situazioni personali, non è possibile effettuare permessi a recupero qualora non sia presente personale di turno pari al 50% degli operatori di Polizia in organico in grado di garantire una continuazione del servizio.

7. I permessi a recupero sono autorizzati nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni contrattuali e/o regolamentari compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. Nel rispetto della vigente normativa, le prestazioni in ore (o frazioni di ore) straordinarie sono effettuate esclusivamente per necessità motivata di servizio o degli uffici, inerenti i compiti istituzionali al Corpo. E' fatto assoluto divieto al personale della Polizia Locale di effettuare di propria iniziativa prestazioni straordinarie, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 43. Ogni ora (o frazione di ora) di lavoro straordinario, dovrà essere autorizzata preventivamente o sottoscritta entro il giorno successivo dal suo compimento dal Comandante (o Vicario).

ART. 43

Prolungamento del servizio – Rientro in servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il tempo necessario:

   - Al fine di portare a compimento un'operazione già iniziata e non procrastinabile;
   - In situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
   - In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, il cui arrivo sia previsto nell'ordine di servizio. Anche ai fini dell'art. 57 C.P.P., il personale del Corpo di Polizia Locale si intende automaticamente richiamato in servizio quando personalmente si avveda della commissione di un reato perseguibile d'ufficio.

ART. 44

Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

2. Il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 45

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante, su richiesta dell'Amministrazione, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente CCNL e dal contratto decentrato dell'Ente.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 46

Norme generali: doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, svolgendo il proprio compito nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'art. 28.

2. Nella vita sociale, il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica Amministrazione.

3. In particolare il personale della Polizia Locale deve:

   - Non denigrare con atti e parola l'Amministrazione Comunale e i suoi componenti;
   - Usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne del proprio vantaggio;
   - Evitare al di fuori delle esigenze di servizio di frequentare persone, compagnie e locali che possono sminuire la dignità della funzione;
   - Evitare altresì di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività immorali contro il buon costume o pregiudicati;
   - Non occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'Amministrazione Comunale;
   - Non chiedere per se o per altri, ne accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

4. Attenersi ai doveri stabiliti dal Contratto Nazionale dei Lavoratori.

ART. 47

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo quanto indicato dall'art. 22.

2. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che rappresenta.

3. E' comunque fatto divieto indossare capi diversi ai componenti di uno stesso settore di servizio e nel caso di servizi da svolgersi in due o più unità.

4. Il tipo di capo da indossare a seconda delle esigenze di servizio, viene indicato dal Comandante secondo le modalità riportate all'art. 19 del presente Regolamento.

ART. 48

Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

2. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

3. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comandante, o chi lo sostituisce, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 49

Rapporti interni di servizio

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare il qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 50

Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in moda da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o alla quale si rivolge. L'appartenente al Corpo, se richiesto, deve fornire il proprio numero di matricola.

4. Deve evitare di fumare o rispondere a chiamate verso cellulari privati quando in servizio visibile al pubblico.

5. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

6. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione, evitando di intrattenere con i colleghi o altri conversazioni che esulano dal servizio.

ART. 51

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini e le Autorità è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

2. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre Forze di Polizia.

3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

   - Per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
   - Per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
   - Per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

ART. 52

Cambiamento di residenza

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme in vigore nel regolamento dell'Ente, il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di comunicare al Comando il luogo di residenza, comunicando ogni cambiamento che intervenga in merito.

ART. 53

Segreto d'Ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, riguardanti l'attività dell'Ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante.

ART. 54

Procedimenti amministrativi

1. Le risposte a istanze e richieste inoltrate al Corpo di Polizia Locale debbono di norma essere rimesse all'interessato nel termine di trenta giorni, o come diversamente stabilito dal relativo regolamento adottato in attuazione della legge 7 agosto 1990 n° 241.

2. Chi abbia interesse alla tutela di un proprio diritto può avere accesso alla documentazione giacente presso il Corpo nei termini e con le modalità previste dalla sopraccitata legge, salvo che si tratti di casi rientranti nel disposto del precedente articolo o coperti dal segreto istruttorio.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 55

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Codice disciplinare, dal C.C.N.L. e dal Codice di comportamento personale degli Enti Locali.

ART. 56

Comunicazione in caso di assenza dal servizio

1. In caso di assenza dal servizio, il personale assegnato al Corpo è tenuto a darne comunicazione anche mediante avviso verbale al piantone di servizio.

2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, prima dell'ora di inizio del servizio o, in caso di primo turno, almeno in coincidenza dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 57

Accertamenti sanitari

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo, possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario, al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dalla competente Autorità Sanitaria.

2. In caso di infermità fisica irreversibile o permanente

ART. 58

Ricompense e segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Agli appartenenti al Corpo che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale, e per atti eccezionali di merito, possono essere concesse le seguenti ricompense a seconda dell'attività e degli atti compiuti:

    - Elogio scritto del Comandante del Corpo;
    - Encomio del Sindaco e mostrina di riconoscimento;
    - Encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale e medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;

- Encomio di onore deliberato dal Consiglio Comunale, medaglia d'oro e mostrina di riconoscimento;
- Proposta per ricompensa al Presidente della Regione;
- Proposta per ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio;

2. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato, e può costituire titolo di merito dei concorsi interni e in quelli pubblici.

ART. 59

Anniversario dell'istituzione del Corpo

1. E' ricordato con appropriate manifestazioni l'anniversario dell'istituzione del "Corpo Intercomunale di Polizia Locale Martesana Est" che viene convenzionalmente fissato il 01 Giugno.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 60

Rinvio alle disposizioni generali e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Ente, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

ART. 61

Recepimento normative specifiche

1. Per quanto non espressamente richiamato si recepiscono integralmente le normative, i regolamenti e le disposizioni cui all'art. 1 del presente Regolamento con relative successive modifiche o successive integrazioni/abrogazioni.